

Camera dei Deputati

XIX Legislatura

**X Commissione Permanente
Attività produttive, commercio e turismo**

**Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla
concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o
paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di
strutture amovibili funzionali all'attività esercitata**

(AC 1486)

Documento di osservazioni e proposte

28 maggio 2024

Confartigianato e CNA apprezzano la volontà del decisore politico-parlamentare di individuare, mediante delega legislativa, un nuovo e stabile assetto di regole volto a disciplinare l'attività amministrativa di concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico nei riguardi di imprese operanti nel campo del *food and beverage*, ai fini dell'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. Ciò con particolare riguardo agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati stante quanto previsto in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Da questo punto di vista, la misura adottata e più volte prorogata dal legislatore nazionale in deroga al regime autorizzativo esistente a motivo del persistere della emergenza pandemica e della relativa necessità di assicurare il cosiddetto "distanziamento sociale" ha rappresentato per cittadini, enti locali e imprese una virtuosa esperienza di vita di comunità. In base ad essa, infatti, le concessioni di suolo pubblico rilasciate dai comuni alle imprese del settore per la posa in opera su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale di *dehors* (o di analoghi arredi o manufatti), utili a consentire la somministrazione o il mero consumo di alimenti e bevande, sono state esonerate dal preventivo assenso delle soprintendenze e dalla regola del termine massimo di installazione pari a centottanta giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto. Nella piena osservanza della tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico del Paese e dei beni culturali e, assieme, nel rigoroso rispetto di tutte le declinazioni normative sottese a tali valori e principi costituzionali, ciò ha assicurato un servizio al pubblico congeniale a corrispondere ai sempre più avvertiti bisogni connessi alle trasformazioni climatiche in atto e a una recuperata esigenza di socialità *post-pandemica*.

Corre l'obbligo, tuttavia, fare una serie di osservazioni al testo.

Per prima cosa, **appare quanto mai necessario ampliare l'ambito soggettivo della proposta di legge di delegazione limitato ai pubblici esercizi** (si v. art. 1, comma 1, dell'A.C. 1486), **includendo, tra i soggetti d'impresa titolati a richiedere la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico anche le imprese artigiane di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, là dove detta attività risulti strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa** (cfr. art. 3, comma 1, legge 8 agosto 1985, n. 443). Dalla legge quadro per l'artigianato se ne ricava, in sintesi, una definizione estensiva di somministrazione favorevole all'impresa artigiana, che consente a un attento legislatore di adeguare, secondo l'appena ricordata impostazione, l'impianto regolatorio di correlati ambiti materiali d'intervento avuto riguardo all'esercizio dell'attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sulla scorta di tale ricostruzione giuridico-normativa, ne deriverebbe, fra le altre cose, l'ulteriore necessità di aggiornare il titolo dell'atto legislativo in esame.

A.C. 1486
Articolo 1
Emendamento

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di pubblico esercizio» aggiungere le seguenti: «e alle imprese artigiane che prestano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande strumentalmente e accessoriamente all'esercizio d'impresa».

A.C. 1486
Articolo 2
Emendamento

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese di pubblico esercizio» aggiungere le seguenti: «e alle imprese artigiane che prestano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande strumentalmente e accessoriamente all'esercizio d'impresa».

L'argomento da noi sostenuto è di non poco conto. Sul piano del fatto, ci si riferisce, infatti, a quelle imprese artigiane che svolgono servizi ristorativi con consumo sul posto: una platea assai significativa di operatori economici, che ricomprende oltre **quarantamila realtà economiche** tra pizzerie al taglio, piadinerie, gastronomie e rosticcerie, le quali animano le città d'arte, i borghi, i luoghi del turismo e del vivere in collettività di tutta Italia.

In secondo luogo, per le ragioni ora menzionate, vale la pena considerare l'opportunità di acquisire – ai fini dell'adozione del decreto delegato – un parere più strutturato e rappresentativo delle associazioni esponenziali di interessi economici che materialmente vengono in contatto con il settore produttivo in questione e che, in definitiva, tenga conto della pluralità associativa esistente. *Ergo*, in ossequio alla predetta notazione, **serve inserire nel provvedimento un esplicito riferimento alle organizzazioni degli operatori economici proprie del comparto artigiano**, in considerazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico svolte sulla scorta dell'art. 3, comma 1, della legge quadro per l'artigianato.

A.C. 1486
Articolo 1
Emendamento

Al comma 2, sostituire le parole: «associazioni maggiormente rappresentative» con le seguenti: «associazioni comparativamente più rappresentative» e dopo le parole: «legge 25 agosto 1991, n. 287» aggiungere le seguenti: «, nonché delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

In ultimo luogo, è auspicabile che la disciplina organica tenga conto di criteri omogenei utili alla semplificazione autorizzativa per quanto attiene alle seguenti **categorie di *dehors***: a) aperti, dove rientrano anche pedane e tende a sbraccio fissate alla parete oltre a sedie, tavolini e fioriere con semplice comunicazione ed impegno alla rispondenza dei manufatti installati all'abaco proposto dal comune nel proprio regolamento; b) semiaperti, secondo tutte le caratteristiche conosciute, ma con paratie vetrate chiuse su almeno tre lati (aperte verso l'edificio ospitante il locale). che sono autorizzabili mediante Cila asseverata da tecnico (con rispondenza alle caratteristiche dettate dal regolamento comunale). Ciò in una cornice descrittiva in cui i *dehors* completamente chiusi, veri e propri manufatti edilizi, rispondono ai regolamenti vigenti e necessitano di permesso di costruire¹.

¹ Alcuni criteri per i *dehors* di cui ai casi a) e b): valutazione a livello regolamentare della superficie esterna concedibile in funzione di un rapporto congruo con la superficie interna di somministrazione e vendita con possibilità di deroga se ne sussistono le condizioni già precedenti e attuali; estensione anche a chi svolge attività artigianali di servizio (gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, street food) pur in assenza di servizio ai tavoli.